

CAPO II - (Disciplina) - Art. 7 - (Competenze per l'adozione del provvedimento di espulsione)

- 1) Il provvedimento di espulsione del singolo socio è adottato dalla sede regionale che deve comunque darne comunicazione al socio interessato e alla Direzione Nazionale.
- 2) Il socio espulso può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di espulsione.

Art. 8 - (Ricorsi) - Il socio espulso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione.

TITOLO III (Ordinamento) - CAPO I (Generalità) - Art. 9 - (Organi centrali e periferici)

1. Sono organi centrali del Movimento regionale:

- a. l'Assemblea regionale; - b. il Consiglio regionale; - c. il Presidente; - d. la Segreteria regionale; - e. la Direzione regionale; - f. il Collegio dei Revisori dei Conti . - **2. Sono organi periferici:** - a) i Coordinamenti provinciali e distrettuali.

Art. 10 - (Durata del mandato delle cariche sociali) - 1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

Art. 11 - (Provvedimenti di anticipata cessazione di Organi collegiali e cariche sociali)

- 1 Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti l'organo si intende decaduto e la Direzione Regionale nomina un Commissario per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni entro il termine di sei mesi.
- 2 Nel caso sussistano gravi ragioni, su proposta della Segreteria, la Direzione Regionale può: **a)** deliberare la decadenza di un organo collegiale e nominare un commissario con l'incarico di indire le elezioni entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione; **b)** disporre lo scioglimento del vincolo associativo della sede locale;
- 3 Nei casi di cui al comma 1. e 2. , se riguardano la Direzione Regionale o il Consiglio Regionale, provvedono rispettivamente il Consiglio Regionale e il Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 12 - (Organi deliberanti del Movimento regionale)

Titolari della potestà deliberante per il Movimento regionale sono l'Assemblea Regionale e il Consiglio regionale.

Art. 13 - (Convocazioni degli organi collegiali)

- 1 Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi presidenti;
- 2 Gli organi collegiali sono validamente convocati previo avviso esposto presso la sede locale e notificato anche per via telematica ai rispettivi membri almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione;
- 3 Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
- 4 Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiedere una nuova convocazione con lettera firmata da almeno un terzo dei Componenti.

Art. 14 - (Deliberazioni degli organi collegiali)

- 1 Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;
- 2 Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dopo l'immediata lettura. Qualora sia trascritto successivamente si intende tacitamente approvato, se non pervengono eccezioni scritte entro trenta giorni.

CAPO III - (Assemblea Regionale)

Art. 15 - L'Assemblea Regionale è il massimo organismo dirigente del Movimento regionale. Ne fanno parte i delegati delle sedi territoriali eletti dalle rispettive assemblee in base ad apposito regolamento che garantisca il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati approvato dal Consiglio Regionale almeno 90 giorni prima. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si svolge almeno una volta ogni tre anni e provvede al rinnovo delle cariche elettive. In particolare elegge il Presidente Regionale, i membri della Segreteria e Direzione Regionale nonché i Revisori dei Conti ed i Responsabili regionali di Settore e del coordinamento legale, che hanno compiti di rappresentanza del Movimento regionale nelle sedi istituzionali , pubbliche e private, della regione F.V.G. attinenti alla materia di loro competenza. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta della Direzione Regionale entro 90 (novanta) giorni o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri regionali. Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento hanno diritto di voto per l'elezione dei delegati della propria sede territoriale.